

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 GENNAIO 2017

(proposta dalla G.C. 15 dicembre 2016)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARA' Barbara	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	ROSSO Roberto
CANALIS Monica	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LUBATTI Claudio	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MAGLIANO Silvio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico	UNIA Alberto
FORNARI Antonio		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - GIANNUZZI Stefania - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PATTI Federica - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risultano assenti i Consiglieri: FASSINO Piero - MONTALBANO Deborah.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DESTINATO A PERSONE ASSOLUTAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO ED ALLA SALITA SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO ED AI CIECHI ASSOLUTI. APPROVAZIONI.

Proposta dell'Assessora Lapietra, di concerto con l'Assessora Schellino, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

L'articolo 26 della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, n. 104 - 5 febbraio 1992, prevede che i Comuni assicurino, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone con problemi motori non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

La Città a partire dal 1979 eroga, tra la serie di prestazioni e di servizi per la mobilità dei disabili, il servizio di trasporto per disabili con taxi e minibus, per favorirne il pieno svolgimento della vita di relazione.

Gli interventi rappresentano anche l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006, laddove espressamente si dichiara "Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, (...)" ed inoltre "Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile",

In data 7 maggio 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc 2012 01582/119) il Regolamento n. 353 avente ad oggetto: "Servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedito all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti" che ha modificato e sostituito il precedente Regolamento n. 255 (1998), che disciplinava il servizio in oggetto.

Le modifiche introdotte avevano la finalità, nel quadro delle primarie esigenze di mobilità della utenza disabile, di garantire l'erogazione del servizio in modo compatibile con le ordinarie risorse di bilancio della Città.

In particolare tra le modificazioni approvate, vi era la nuova disciplina di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti che consisteva:

- nell'introduzione delle fasce ISE (indicatore di situazione economica individuale) per il servizio reso con il mezzo ordinario, ad esclusione dei minori, con conseguente compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario;
- nella gratuità del servizio reso con il mezzo attrezzato. In tale caso l'utente corrisponde solo il costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta ordinaria.

La differenziazione era basata sul presupposto della differente tipologia di servizio erogato. Infatti, il servizio con mezzi attrezzati è un servizio di trasporto collettivo che si pone come sostitutivo del trasporto pubblico, stante in molti casi l'impossibilità per il disabile che utilizza tale servizio di accedere ai mezzi di trasporto pubblico nonostante G.T.T. abbia, nel corso degli anni, reso accessibile la maggior parte dei mezzi.

Il servizio con mezzi ordinari, viceversa, è un servizio di trasporto individuale, destinato a

coloro che generalmente potrebbero utilizzare il trasporto pubblico collettivo e, quindi, è alternativo a quest'ultimo.

Pertanto gli articoli 2 e 8 del suddetto Regolamento che prevedono le modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che beneficiano del servizio, disponevano:

- articolo 2 - Natura del servizio

"(...) il servizio di facilitazione alla mobilità differenzia la sua modalità di effettuazione in:

- a) servizio reso con mezzo attrezzato;
- b) servizio reso con mezzo ordinario (non attrezzato)." (comma 2).

"Il servizio di cui al precedente punto a) è a totale carico comunale, ad esclusione del pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, tratta urbana." (comma 3).

"Il servizio di cui al precedente punto b) prevede invece una compartecipazione alla spesa da parte del soggetto che ne beneficia, calcolata sulla base della situazione economica individuale (ISE), come stabilito all' articolo 8." (comma 4);

- articolo 8 - Tariffe

"L'utente, nel caso di servizio con mezzo ordinario, oltre al pagamento del costo ordinario del titolo di viaggio per i mezzi pubblici cittadini, contribuisce al valore della corsa in modo graduato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica individuale (ISE), (calcolato con le modalità previste dalla legislazione vigente) che consente la distribuzione dei beneficiari per fasce di reddito." (comma 1).

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus ha proposto ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1021/2013, concernente il servizio e deciso in senso favorevole alla Città.

La successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 518/2015, depositata il 3 febbraio 2015, accogliendo il ricorso proposto dall'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha annullato il Regolamento in oggetto, nella parte sopra riportata relativa ai succitati articoli "fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione comunale".

Il Consiglio di Stato ha osservato, infatti, che "mentre una diversa compartecipazione alla spesa dei servizi resi dal comune in ragione della situazione economica individuale (ISE) è del tutto legittima e rispondente ai dettati della carta costituzionale, la differenziazione nella compartecipazione (...) in ragione della natura o della gravità della disabilità risulta di per sé irragionevole (...) in assenza di una specifica, circostanziata ed adeguata motivazione (...)". E prosegue oltre che "la segnalata carenza di risorse economiche può giustificare di per sé unicamente una richiesta di compartecipazione a tutti i disabili, cittadini senza discriminazione, alla spesa pubblica sulla base della loro personale redditualità (...)".

Pertanto preso atto dell'annullamento delle suddette disposizioni, occorre conformare la disciplina in oggetto al precetto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, anche per evitare la condanna della Città per inottemperanza all'esecuzione della sentenza. Le scelte di attuazione del precetto, riferite all'ambito del diritto alla mobilità, sono fondate su principi diversi da quelli

cui sono ispirati i servizi socio-sanitari della Città, basati sulla valutazione dei bisogni delle persone in relazione alla loro gravità socio-sanitaria.

La modificazione al Regolamento è necessaria, oltre che per la declaratoria di invalidità delle disposizioni regolamentari, anche per l'applicazione delle nuove disposizioni normative, nel frattempo entrate in vigore, in tema di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

La riforma dell'ISEE, che è lo strumento di valutazione per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate", è stata approvata per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, dall'articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 a far data dal 1 gennaio 2015.

Visto che la sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto come detto:

- che è legittima una richiesta di compartecipazione a tutti i disabili, cittadini senza discriminazione, alla spesa pubblica sulla base della loro personale redditualità;
- che è censurabile differenziare l'applicazione della compartecipazione in ragione della natura o della gravità della disabilità;

occorre approvare le conseguenti modificazioni al Regolamento vigente (allegato 1).

In proposito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1384/2016 che, nel respingere il ricorso promosso dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per l'ottemperanza della sentenza n. 518/2015, ha riconosciuto che la Città aveva avviato il procedimento volto a dare esecuzione a detta decisione ed ha nuovamente chiarito che il servizio in oggetto rappresenta una prestazione non obbligatoria e che l'Amministrazione deve "calibrare gli oneri finanziari ed economici connessi alle prestazioni non obbligatorie - come quella in esame - con la totalità dei servizi pubblici locali erogabili in favore della cittadinanza".

Le modificazioni, che come detto sono motivate dal fine di assicurare il servizio compatibilmente con le ordinarie risorse di bilancio disponibili nonché per favorire l'accesso al servizio per coloro che sono ancora in lista d'attesa, sono state oggetto di confronto con le Associazioni dei disabili più rappresentative, nell'ambito del Comitato di concertazione, con cui continuerà la collaborazione intesa a monitorare il servizio.

Le modificazioni in sintesi prevedono:

- l'introduzione delle fasce ISEE sia per accedere al servizio reso con mezzo attrezzato che con mezzo ordinario: la compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario sarà calcolata sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- il valore del reddito e del patrimonio, ricavato con le modalità previste dalla normativa richiamata, è ricondotto alle fasce già individuate nell'allegato 2 alla deliberazione (mecc. 2012 01582/119), che pertanto verrà esteso anche al servizio reso con mezzo attrezzato. Nel caso di minori non verrà calcolata nessuna compartecipazione riferita alle fasce ISEE;
- la differenziazione del valore della compartecipazione, in considerazione delle diverse caratteristiche e modalità di espletamento dei servizi che nel caso dei mezzi attrezzati è un

servizio collettivo a prenotazione, su percorsi preordinati ed il cui costo per ogni singola corsa, si ripartisce su una pluralità di utenti, mentre nel caso dei mezzi ordinari (taxi) è un servizio individuale a chiamata, su percorsi liberi e personali.

Ritenuto inoltre necessario alla luce dell'esperienza maturata, prevedere forme di gestione del servizio che prevedano soluzioni tecnologiche, innovative ed organizzative diverse per il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia dello stesso, si autorizza la Giunta Comunale ad approvare nuove modalità gestionali che prevedano forme alternative di trasporto collettivo, da destinare agli utenti del mezzo ordinario.

In considerazione di quanto statuito dalla sopra citata decisione del Consiglio di Stato, per il periodo decorrente dal 3 febbraio 2015 e fino all'entrata in vigore delle modificazioni regolamentari, occorre procedere ad approvare la disciplina degli effetti transitori che derivano dall'applicazione della sentenza, provvedendo ad adottare gli atti occorrenti alla restituzione delle somme versate dai fruitori del mezzo ordinario.

Si rende, pertanto, necessario approvare che i crediti degli utenti che utilizzano il mezzo ordinario, maturati nel periodo decorrente dal 3 febbraio 2015 e fino all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari approvate con il presente provvedimento, vengano riconosciuti in sede di applicazione delle modifiche regolamentari stesse, attraverso il caricamento del plafond individuale per l'importo corrispondente.

Si è constatato, inoltre, che molti utenti non utilizzano il servizio anche per diversi mesi, con pregiudizio per coloro che da diverso tempo sono iscritti nella lista di attesa.

Si ritiene pertanto necessario ed opportuno, considerata la non obbligatorietà del servizio stesso e visti gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 7, del Regolamento in tema di assegnazione della dotazione, prevedere che in caso di non utilizzo della dotazione assegnata per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, o a sei mesi consecutivi nel caso di dotazione annuale di 20 corse, l'utente decada dal servizio, se non si documenta un giustificato motivo che ne impedisce l'utilizzo.

Ugualmente l'utente decadrà dal servizio nel caso di trasferimento della residenza (o del domicilio) fuori città o presso un presidio socio-sanitario, che già preveda modalità di trasporto ed accompagnamento dedicate.

La disposizione potrà consentire l'accesso al servizio da parte di coloro che sono presenti nella lista d'attesa, in quanto si renderanno disponibili le risorse destinate agli utenti che, pur avendone titolo, non utilizzano il servizio senza giustificato motivo.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza (lettera del 15 dicembre 2016 prot. 27662).

Le Circoscrizioni, come da richiesta, hanno espresso il parere di competenza (all. 4-10 - nn. ).

Non ha espresso parere la Circoscrizione 7.

Ha espresso parere favorevole la Circoscrizione 6.

La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole, raccomandando un approfondimento ed ulteriori valutazioni in merito ai rilievi critici emersi nel corso delle Commissioni Circoscrizionali.

In particolare rilevano l'opportunità e l'urgenza:

- di rivedere le fasce ISEE al fine di non pregiudicare pesantemente la condizione economica delle persone con disabilità che fruiscono del servizio;
- di tenere presente il crescente numero di persone con disabilità che utilizzano il trasporto pubblico locale e si suggerisce che i nuovi bus abbiano più di una postazione dedicata alle persone con disabilità motoria, come specificato e richiesto dalla Commissione Circoscrizionale Speciale Accessibilità al Disability Manager in data 10 gennaio 2017;
- di assumere tutte le iniziative utili ed indispensabili a garantire che il trasporto locale sia fruibile ed accessibile a tutti, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adozione di una segnaletica inclusiva ed adatta a tutte le persone, considerate tutte le disabilità;
- di rilevare che anche il servizio dedicato alle persone con disabilità visive deve essere considerato sostitutivo o integrativo del servizio pubblico, al pari di quello erogato con i mezzi attrezzati, in quanto un cieco non accompagnato spesso non può avvalersi del servizio pubblico;
- di sollecitare, già nell'attuale deliberazione, l'adozione e l'approvazione di disposizioni di natura gestionale ed operativa rispetto al nuovo servizio di trasporto collettivo.

Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto i diversi valori della quota di compartecipazione sono stati definiti in modo da assicurare il rispetto di criteri di proporzionalità ed equità in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, nonché la sostenibilità finanziaria del servizio.

La seconda e la terza osservazione risultano già espresse in quanto, come evidenziato nella narrativa della deliberazione, in questi anni l'Amministrazione si è adoperata al fine di rendere sempre più accessibile il TPL alla utenza disabile (attualmente oltre l'80% del TPL è accessibile). E' attualmente in fase di realizzazione da parte della società GTT S.p.A., un piano finalizzato a fornire una informazione sempre più capillare all'utenza disabile, anche sulle varie fermate da essa fruibili.

Per quanto riguarda la quarta osservazione si rileva che per le persone con disabilità visiva il servizio è già considerato integrativo con il servizio pubblico. Tuttavia per i disabili che accedono ai mezzi attrezzati, l'impossibilità di accedere ai mezzi pubblici è assoluta, mentre per i disabili visivi, l'accessibilità è possibile se sono presenti i mezzi e le banchine adeguati.

Si ritiene di non poter accogliere l'ultima osservazione in quanto le nuove forme gestionali del servizio implicano ulteriori tempi per approfondimenti ed analisi, che non consentono l'inserimento nel presente atto deliberativo.

La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole vincolato alle seguenti condizioni:

- considerare il servizio offerto dalla Città di Torino prioritario ed adeguato alle esigenze

collettive, atto a garantire la tutela delle fasce più deboli con conseguente abbattimento delle liste di attesa;

- una revisione dei parametri ISEE e l'esenzione della compartecipazione a tutti quegli utenti che rientrano nella primissima fascia di reddito prevista dai valori tabellari;
- un adeguamento tecnico-logistico dei mezzi pubblici di trasporto su rotaia e conseguente eliminazione delle barriere architettoniche.

Riguardo alla prima osservazione, si fa presente che quanto chiesto, come espresso nella narrativa della deliberazione, si realizza con l'introduzione della decadenza, in caso di mancato utilizzo del servizio da parte degli utenti iscritti, in quanto la finalità della disposizione è di attingere alla lista di attesa.

Si ritiene di non poter accogliere la seconda osservazione, in quanto i diversi valori della quota di compartecipazione sono stati definiti in modo da assicurare il rispetto di criteri di proporzionalità ed equità in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, nonché la sostenibilità finanziaria del servizio.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione si fa presente che l'adeguamento dei mezzi su rotaia necessita di notevoli investimenti e che GTT S.p.A. è impegnata con un programma di accessibilità del trasporto pubblico, che verrà attuato compatibilmente con le risorse disponibili.

La Circostrizione 3 ha espresso parere favorevole condizionato alle seguenti proposte:

- una revisione dei valori tabellari delle fasce ISEE, esentando dalla compartecipazione ai costi del servizio gli utenti della prima fascia di reddito (Euro 0,00 - Euro 10.000,00), ovvero, in via subordinata, riducendo ad equità la compartecipazione medesima;
- un adeguamento tecnico-logistico dei mezzi ordinari collettivi deputati alla fruizione e all'accesso del servizio, in termini di fattibilità e sostenibilità, anche attraverso l'adozione e applicazione, di concerto con la figura già operativa del disability manager, di un piano di progressiva eliminazione delle barriere architettoniche;
- un maggior efficientamento del servizio e la conseguente eliminazione delle liste d'attesa, derivante dalla valorizzazione politica ed amministrativa del tema in oggetto, da intendersi come prioritario e necessitante di adeguati stanziamenti economici, in costante collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto i diversi valori della quota di compartecipazione sono stati definiti in modo da assicurare il rispetto di criteri di proporzionalità ed equità in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, nonché la sostenibilità finanziaria del servizio.

La seconda osservazione risulta già espressa, in quanto, come evidenziato nella narrativa della deliberazione in esame, in questi anni l'Amministrazione si è adoperata al fine di rendere sempre più accessibile il TPL alla utenza disabile (attualmente oltre l'80% del TPL è accessibile). E' in fase di realizzazione da parte della società GTT S.p.A., un piano finalizzato a fornire una informazione sempre più capillare all'utenza disabile, anche sulle varie fermate da essa fruibili.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione, si fa presente che l'obbiettivo del maggior

efficientamento del servizio, come si dà conto nella narrativa della deliberazione, si realizzerà attraverso nuove forme gestionali del servizio, che verranno approvate dalla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda le liste di attesa si fa presente che quanto chiesto, come espresso nella narrativa della deliberazione, si realizzerà con l'introduzione della decadenza in caso di mancato utilizzo del servizio da parte degli utenti iscritti, in quanto la finalità della disposizione è di attingere alla lista di attesa.

La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole condizionato ai seguenti presupposti:

- una chiara espressione della volontà politica di considerare questo servizio come prioritario e necessitante di adeguati stanziamenti economici, volti anche ad un maggior efficientamento del servizio e ad una riduzione delle liste d'attesa;
- una revisione al ribasso delle tabelle indicanti la compartecipazione degli utenti ai costi del servizio, in particolare per quei soggetti che sono obbligati ad utilizzare un mezzo attrezzato per i propri spostamenti. Inoltre al pari di altri regolamenti che prevedono una suddivisione in fasce ISEE per fruire di un servizio, si contempli la possibilità di esentare dalla contribuzione o di applicare ulteriori decurtazioni tariffarie a quanti si trovino in particolari condizioni di fragilità;
- il processo di elaborazione delle caratteristiche del servizio veda il pieno coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le sperimentazioni valorizzino quanto finora elaborato, anche di concerto con la Regione, e siano adeguatamente dibattute nelle opportune sedi istituzionali.

Per quanto riguarda la prima osservazione si fa presente che l'obiettivo del maggior efficientamento del servizio, come si dà conto nella narrativa della deliberazione, si realizzerà attraverso nuove forme gestionali del servizio che verranno approvate dalla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda le liste di attesa si fa presente che quanto chiesto, come espresso nella narrativa della deliberazione, si realizza con l'introduzione della decadenza, in caso di mancato utilizzo del servizio da parte degli utenti iscritti, in quanto la finalità della disposizione è di attingere alla lista di attesa.

Si ritiene di non poter accogliere la seconda osservazione, in quanto i diversi valori della quota di compartecipazione sono stati definiti in modo da assicurare il rispetto di criteri di proporzionalità ed equità in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, nonché la sostenibilità finanziaria del servizio.

Per quanto riguarda la terza osservazione, si fa presente che nel testo del provvedimento è esplicitato che continuerà la collaborazione con le associazioni dei disabili più rappresentative, nell'ambito del Comitato di concertazione previsto dal Regolamento, anche al fine di monitorare il servizio. Quindi continuerà il percorso di confronto con le Associazioni che rappresentano le istanze dei disabili.

La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole vincolato alle seguenti condizioni:

- una chiara espressione della volontà politica di considerare questo servizio come prioritario e necessitante di adeguati stanziamenti economici, volti anche ad una maggiore

- efficientazione del servizio e ad una riduzione delle liste d'attesa.
- una revisione al ribasso delle tabelle indicanti la compartecipazione degli utenti ai costi del servizio, in particolare per quei soggetti che sono obbligati ad utilizzare un mezzo attrezzato per i propri spostamenti. Inoltre, al pari di altri regolamenti che prevedono una suddivisione in fasce ISEE per fruire di un servizio, si contempla la possibilità di esentare dalla contribuzione o di applicare ulteriori decurtazioni tariffarie a quanti si trovino in particolari condizioni di fragilità;
  - il processo di elaborazione delle caratteristiche del servizio veda il pieno coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le sperimentazioni valorizzino quanto finora elaborato, anche in concerto con la Regione, e siano adeguatamente dibattute nelle opportune sedi istituzionali.

Per quanto riguarda la prima osservazione, si fa presente che l'obiettivo del maggior efficientamento del servizio, come si dà conto nella narrativa della deliberazione, si realizzerà attraverso nuove forme gestionali del servizio stesso, che verranno approvate dalla Giunta Comunale. Per quanto riguarda le liste di attesa si fa presente che quanto chiesto, come espresso nella narrativa della deliberazione, si realizza con l'introduzione della decadenza in caso di mancato utilizzo del servizio, da parte degli utenti iscritti, in quanto la finalità della disposizione è di attingere alla lista di attesa.

Si ritiene di non poter accogliere la seconda osservazione, in quanto i diversi valori della quota di compartecipazione sono stati definiti in modo da assicurare il rispetto di criteri di proporzionalità ed equità in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, nonché la sostenibilità finanziaria del servizio.

Per quanto riguarda la terza osservazione, si fa presente che nel testo del provvedimento è esplicitato che continuerà la collaborazione con le associazioni dei disabili più rappresentative, nell'ambito del Comitato di concertazione previsto dal Regolamento, anche al fine di monitorare il servizio. Quindi continuerà il percorso di confronto con le Associazioni che rappresentano le istanze dei disabili.

La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole vincolato alle seguenti condizioni:

- considerare il servizio offerto dalla Città di Torino prioritario ed adeguato alle esigenze collettive, atto a garantire la tutela delle fasce più deboli con conseguente abbattimento delle liste di attesa;
- una revisione dei parametri ISEE e l'esenzione della compartecipazione a tutti quegli utenti che rientrano nella primissima fascia di reddito prevista dai valori tabellari;
- un adeguamento tecnico-logistico dei mezzi pubblici di trasporto su rotaia e conseguente eliminazione delle barriere architettoniche.

Riguardo alla prima osservazione, si fa presente che quanto chiesto, come espresso nella narrativa della deliberazione, si realizza con l'introduzione della decadenza in caso di mancato utilizzo del servizio da parte degli utenti iscritti, in quanto la finalità della disposizione è di attingere alla lista di attesa.

Si ritiene di non poter accogliere la seconda osservazione, in quanto i diversi valori della quota di compartecipazione sono stati definiti in modo da assicurare il rispetto di criteri di proporzionalità ed equità in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, nonché la sostenibilità finanziaria del servizio.

Per quanto riguarda l'ultima osservazione si fa presente che l'adeguamento dei mezzi su rotaia necessita di notevoli investimenti e che GTT S.p.A. è impegnata con un programma di accessibilità del trasporto pubblico, che verrà attuato compatibilmente con le risorse disponibili.

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE (all. 3 - n.           ).

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si richiamano integralmente, le modificazioni al Regolamento del servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedito all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti (n. 353) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.           );
- 2) di approvare le tabelle relative alle "Tariffe per la compartecipazione al valore dei titoli per il servizio trasporto disabili" (all. 2 - n.           ), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di demandare ad un successivo provvedimento deliberativo della Giunta Comunale l'approvazione di disposizioni di natura gestionale, che prevedano forme alternative di trasporto collettivo, da destinare agli utenti del mezzo ordinario;
- 4) di approvare la disciplina degli effetti transitori che derivano dall'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, con la conseguente adozione di tutti gli atti occorrenti alla restituzione delle somme versate dai fruitori del mezzo ordinario. Pertanto il maggior onere derivante, ossia i crediti degli utenti che utilizzano il mezzo ordinario, maturati nel periodo che decorre dal 3 febbraio 2015 e fino all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari

approvate con il presente provvedimento, sarà riconosciuto in sede di applicazione della nuova disciplina che sostituirà quella dichiarata invalida, attraverso il caricamento del plafond individuale per l'importo corrispondente;

- 5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'attuazione degli ulteriori aspetti gestionali/operativi necessari per l'adempimento di quanto deliberato;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORA ALLA VIABILITA', TRASPORTI  
INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE  
E POLITICHE PER L'AREA METROPOLITANA  
F.to Lapietra

L'ASSESSORA ALLA SALUTE  
POLITICHE SOCIALI ABITATIVE  
F.to Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE  
DIREZIONE MOBILITA' E  
INFRASTRUTTURE  
F.to Bertasio

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO DISABILI  
F.to Pia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA  
La Dirigente Delegata  
F.to Gaidano

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

la Sindaca Appendino Chiara, Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora

PRESENTI 34

VOTANTI 29

ASTENUTI 5:

Magliano Silvio, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto

FAVOREVOLI 29:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

la Sindaca Appendino Chiara, Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio

Non partecipano alla votazione:

Artesio Eleonora

PRESENTI 34

VOTANTI 29

ASTENUTI 5:

Magliano Silvio, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto

FAVOREVOLI 29:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10.

---

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci

---